

I DILEMMI DEL CASO ILVA E I TORMENTI DEL GIUSLAVORISTA

Patrizia Tullini

1. A poche settimane dalla pronuncia interlocutoria della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzioni promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto¹, il caso Ilva continua a sollevare un dibattito a tutto campo. Non solo la dottrina penalista e quella costituzionalista, che sono direttamente chiamate in causa dalle eccezioni di costituzionalità, ma anche gli amministrativisti, gli studiosi di economia e dell'impresa s'interrogano sugli scenari presenti e futuri, avanzando diverse proposte di soluzione. Un contratto di programma per governare il risanamento dell'azienda e la bonifica ambientale? L'impiego di risorse statali per la salvaguardia dell'apparato industriale e lo sbocco della questione sociale? O addirittura la nazionalizzazione dell'impresa per il suo prioritario interesse strategico nazionale, secondo l'ipotesi affacciata (forse impropriamente) nell'art. 3, co. 6, d.l. n. 207/12 (conv. in l. 231/12) con il rinvio agli artt. 41 e 43 Cost.?²

Un silenzio tanto imbarazzante, quanto scopertamente imbarazzato, avvolge ed estrania dal dibattito in corso gli interlocutori che – com'è lecito presumere – dovrebbero nutrire il maggior interesse per gli sviluppi del caso Ilva. Una dottrina giuslavorista ostinatamente muta³ non sembra in apparenza sollecitata da vicende così eclatanti sul piano mediatico e così rilevanti nel panorama industriale italiano: vicende che evocano principi e valori fondanti del sistema di tutele del lavoro (occupazione, ambiente di lavoro, salute e sicurezza) e vengono invece richiamati dalla magistratura penale con evidente adesione e partecipazione emotiva.

Le questioni di costituzionalità sollevate dal Gip e dal Tribunale di Taranto (ordd. n. 19 e 20 del 2013) s'incentrano anzitutto sui parametri relativi alla funzione giurisdizionale e all'esercizio dell'azione penale, ma anche – in misura persino maggiore – sui precetti di natura sostanziale che tutelano il lavoro e riconoscono l'indisponibilità dei diritti della persona. Come si legge nell'ordinanza del Gip, oltre al diritto alla salute, altri valori costituzionali sono coinvolti, «primo fra tutti la tutela del lavoro» che costituisce «la condizione indispensabile per la tutela della dignità umana [...] e nessuna dignità vi può essere nel caso in cui

¹ Corte cost., ord. 13 febbraio 2013, n. 16.

² Per questa soluzione v. P. LEON, *Consulta, PM e Governo: ecco chi "vince" (e chi perde) la partita*, intervista 15 febbraio 2013, in www.ilsussidiario.net.

³ A quanto consta, l'unico intervento è di A. VALLEBONA, *L'Ilva e la Cina*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2012, p. 740 ss.

il lavoro non venga effettuato in condizioni di sicurezza per la salute del lavoratore». Dalla lettura delle norme costituzionali «si comprende come la tutela della salute abbia un posto preminente e debba essere salvaguardata anche, e soprattutto, nell'ambiente lavorativo che rappresenta un luogo in cui le forze in campo sono sbilanciate», sicché il lavoratore è «tendenzialmente disposto ad accettare condizioni lavorative insalubri e pericolose»⁴.

Si può immaginare un invito più efficace e diretto per un giuslavorista?

Il fatto è che, nel considerare il caso Ilva, emerge una sensazione allarmante di *déjà vu*: il retrogusto amarissimo di vicende lontane e ormai storicizzate, ma non cancellate dalla memoria collettiva, segnate da fallimenti delle politiche del lavoro e ampie zone d'ombra nella stessa linea d'azione del movimento sindacale.

È difficile nascondere o attenuare questa consapevolezza: si ripropongono oggi, nella seconda modernità aperta dall'economia globalizzata, temi politico-sindacali e conflitti di valore che si ritenevano superati o risolti, comunque non più riproponibili in termini tanto radicali. Alle difficoltà di approntare concreti interventi di sostegno per l'apparato produttivo e il bacino occupazionale dell'Ilva, si aggiungono le arretratezze del corredo giuridico e delle categorie analitico-ricostruttive, rimaste ancorate all'esperienza del Novecento.

2. Il ricorso alla via giudiziaria e l'esercizio dell'azione penale a presidio della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rinnovano una serie di questioni ampiamente dibattute dopo il varo dello Statuto dei lavoratori, anche in conseguenza di alcune iniziative della magistratura (non meno eclatanti di quelle ricorrenti nella narrazione del caso Ilva) e l'attivazione di strumenti processuali inediti, come l'inchiesta del giudice nell'ambiente di lavoro, la sospensione dell'attività produttiva disposta dalla Procura e altre misure cautelari con una spiccata portata prevenzionale⁵.

In quel periodo storico si delineava la vocazione dei giudici penali all'utilizzo della strumentazione cautelare per impedire la continuazione del reato di cui all'art. 437 c.p. e la protrazione o l'aggravamento delle sue conseguenze. In termini di politica del diritto, la *ratio* dell'intervento si fondava sull'accertata inefficienza, tardività e persino inutilità d'una funzione giurisdizionale esercitata in via successiva, con finalità solo repressive dei fatti delittuosi connessi all'omissione/violazione delle norme antinfortunistiche. L'attenzione tendeva a concentrarsi sull'uso dei provvedimenti inibitori e cautelari di natura reale: non diversamente dal contesto attuale, sul sequestro preventivo degli impianti e sul blocco dell'attività produttiva sino alla concreta rimozione del pericolo per la salute dei lavoratori. Misure di cautela destinate ad incidere sulla permanenza del rischio infortuni, disposte e gestite dalla Procura anche tramite l'ausilio o l'iniziativa degli organi di vigilanza titolari dei compiti di polizia giudiziaria in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

È pur vero che il sequestro preventivo dell'apparato industriale, specie se inteso e utilizzato proprio per la sua idoneità prevenzionale, si allontana dal tipico paradigma garantistico della giustizia penale; pecca, per suo ineliminabile ed intrinseco carattere, d'uno sbilanciamento sulla prognosi futura e sui criteri d'urgenza o di pericolo. Dunque, si tratta d'una misura giurisdizionale che attiene piuttosto alla prevenzione dei reati futuri e al dovere d'impedire che «vengano

⁴ Ord. Gip Tribunale di Taranto, 22 gennaio 2013, n. 19, in www.gazzettaufficiale.it, p. 38.

⁵ Per la rassegna e l'analisi dell'ampia casistica del periodo cfr. L. MONTUSCHI, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, 3^a ed., Milano, 1989, p. 108 ss.

portati a conseguenze ulteriori» (cfr. art. 55, co. 1, c.p.p.): compiti, questi, che non riguardano in modo specifico la magistratura penale ma afferiscono in termini più generali all'attività di polizia giudiziaria e, in materia di sicurezza sul lavoro, anche all'azione prevenzionale della pubblica amministrazione (cfr. art. 20, d.lgs. n. 758/94). Non a caso, sono attualmente gli organi di vigilanza dell'ASL a promuovere con maggior agio l'adozione del sequestro preventivo, anche in alternativa privilegiata rispetto al nuovo strumento inibitorio dell'art. 14, d.lgs. n. 81/08 che consente di ordinare direttamente la sospensione dell'attività imprenditoriale in presenza di accertate (e reiterate) violazioni delle norme antinfortunistiche.

È pur vero – si può anche aggiungere – che la misura cautelare reale, specie se applicata in un contesto industriale complesso e d'interesse strategico (come quello dell'Ilva), finisce per svelare e persino enfatizzare i suoi profili critici o problematici. Ma, scontate tutte le riserve teoriche e di principio nei confronti della strumentazione cautelare, è lecito chiedersi quale altra o diversa *funzionalità* potrebbe attribuirsi al sequestro preventivo nell'ambito specifico della commissione dei reati connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro. A meno di escludere *a priori* l'agibilità del mezzo cautelare per questa tipologia di reati, si deve riconoscere che nella materia infortunistica l'azione repressiva rispetto a fatti ritenuti penalmente rilevanti non è mai disgiunta dall'immanente finalità (e necessità) d'intervento sulla situazione rischiosa in atto per i beni fondamentali della persona.

Per la verità, l'utilizzo del sequestro preventivo non ha riscosso molti consensi neppure nella stagione di maggior attivismo della magistratura penale consegnata alla storia del vecchio secolo. È innegabile la scarsa propensione della dottrina giuslavorista del periodo ad approvare l'adozione del provvedimento giurisdizionale cautelare quando, anziché colpire una singola attrezzatura, un macchinario o un determinato strumento di lavoro, sia in grado di provocare un vasto blocco della produzione e di conseguenza una rilevante ed estesa crisi occupazionale. E ancor meno interessati alla soluzione giudiziaria risultavano i soggetti sindacali, per le ovvie implicazioni politicamente controproducenti sul piano della difesa dei posti di lavoro, della conservazione del reddito, dell'esposizione alla minaccia del disinvestimento, della de-localizzazione o dello smantellamento produttivo.

Le inedite iniziative della magistratura penale erano considerate accettabili, e da accettare, solo in quanto destinate a far da battistrada alla conquista di regole di civiltà giuridica non ancora consolidate, a condizione però di non sopravanzare o compromettere la linea di gestione sindacale e collettiva della salute nell'ambiente di lavoro. In altri termini, la tesi accreditata era quella d'un potere giudiziario penale costretto ad agire in via di supplenza per la mancanza d'un apparato legislativo e culturale adeguato alla protezione del bene salute, ma destinato comunque a lasciare il campo ad altre soluzioni e strategie d'azione sindacale.

Valutazioni e ragionamenti, come si può constatare, non molto diversi da quelli che s'intuiscono o affiorano nelle pieghe del caso Ilva. Eppure, il lungo tempo trascorso tra l'esperienza passata e quella attuale ha radicalmente mutato (o almeno così sembrava) il quadro di riferimento giuridico e socio-culturale: basta richiamare, per tutti, la "scoperta" del principio di prevenzione, per la prima volta codificato dalle fonti europee e nazionali; la costruzione teorico-giurisprudenziale dell'obbligo di sicurezza datoriale (art. 2087 c.c.); il riconoscimento dello statuto costituzionale della salute come «diritto inviolabile della persona»⁶.

⁶ Cfr., ad es., Cass., Sez. Un. Civili, 11 novembre 2008, n. 26973, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2009, II, p. 465.

Il meno che si può dire è che i dilemmi e i nodi teorici sembravano ormai sciolti. Il contesto normativo vigente non dovrebbe lasciar adito a dubbi circa la gerarchia dei valori da tutelare e fatta propria dal testo costituzionale, tra l'altro ampiamente condivisi da tutti (anche se non sempre praticati). Sono gli stessi parametri sostanziali invocati dai magistrati di Taranto per contestare la legittimità dell'intervento legislativo (in deroga) diretto a superare il blocco produttivo a partire dalla specifica vicenda dell'Ilva, ma *pro futuro* riferibile a tutte le crisi industriali di rilevante interesse nazionale⁷. Chiamati ad accertare la sussistenza dei reati di pericolo per i beni della persona, i giudici penali non sono più costretti ad iniziative avventurose in chiave di uso alternativo del diritto o ad intervenire in via di supplenza rispetto ad una tutela troppo tiepida e cedevole della salute: sono tenuti semplicemente ad applicare le norme di garanzia esistenti.

È ciò che pensa e scrive il Gip di Taranto nell'ordinanza n. 19/13: pur nella consapevolezza che sono diversi e tutti rilevanti gli interessi coinvolti, non bisogna però trascurare che «non tutti sono bilanciabili tra loro», così da determinare la subordinazione o «la frustrazione di un interesse rispetto ad un altro», a meno di voler ignorare (e violare) le opzioni compiute dalla carta fondamentale. Considerato che la libertà d'iniziativa economica contemplata dall'art. 41 Cost. non può svolgersi in contrasto con i diritti della persona, si ha un'ulteriore conferma – si legge nell'ordinanza – che «la tutela della salute è insopprimibile, non limitabile, non comprimibile», e non è consentito un rovesciamento o la sostituzione con una diversa gerarchia nella realtà effettuale.

3. Meglio il silenzio, allora, e un provvidenziale *self-restraint* intellettuale di fronte alla disarmante constatazione che, nonostante il passaggio dei decenni e il tornante del secolo, occorre tuttora confrontarsi con un dualismo di valori – produzione e lavoro, da un lato; ambiente e salute, dall'altro – che è risolto solo in astratto e solo in apparenza.

Ad onta di tutta la scontata retorica al riguardo, la coesistenza dei valori *in apicibus* e il loro bilanciamento nella traduzione concreta pongono questioni troppo delicate e angustianti, che solo la magistratura penale di Taranto ha affrontato direttamente e con coraggio. Attraverso una sorta di traslitterazione di piani, il potenziale e latente conflitto sostanziale s'è trasformato nella raffigurazione più neutra d'un (eventuale) contrasto tra attribuzioni e competenze dei poteri dello Stato. E da questo punto di vista viene per lo più affrontata l'analisi della vicenda Ilva.

Sono numerosi ed autorevoli i commentatori che ritengono insussistente, o almeno mal posta, una contrapposizione tra il potere giudiziario e quello legislativo, trattandosi piuttosto di un'antitesi che s'è delineata tra differenti modelli di gestione della crisi industriale⁸. In definitiva, l'obiettivo perseguito da entrambi i protagonisti sarebbe analogo – consentire

⁷ Critica «il maldestro tentativo di costruire una fattispecie generale e astratta»: R. BIN, *L'Ilva e il Soldato Baldini*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 12 dicembre 2012. Cui aderisce G. ARCONZO, *Note critiche sul "decreto legge ad Ilvam", tra legislazione provvedimentale, riserva di funzione giurisdizionale e dovere di repressione e di prevenzione dei reati*, ivi, 20 dicembre 2012, 11. Discute la legittimità della legge-provvedimento per il caso Ilva che incide sulla vicenda processuale in atto, A. MORELLI, *Il decreto Ilva: un drammatico bilanciamento tra principi costituzionali*, ivi, 12 dicembre 2012.

⁸ Cfr., ad es., V. ONIDA, *Il decreto del Governo "aiuta" i giudici e l'azienda*, intervista 2 dicembre 2012, in www.ilsussidiario.net.

l'attività produttiva, procedendo però alla bonifica ambientale e dei luoghi di lavoro – e la particolare disciplina dell'Ilva, che punta sull'adeguatezza dell'AIA, appare comunque rivolta al miglior temperamento degli interessi in gioco, «al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili» (art. 1, co. 1, d.l. 207/12).

Per di più, non vi sarebbe alcuna prevaricazione né sospensione delle garanzie penali e processuali invocate dalla magistratura di Taranto, se si considera che l'efficacia dell'AIA si esprime esclusivamente nell'ambito suo proprio (quello dell'autorizzazione amministrativa alla prosecuzione dell'attività d'impresa per un periodo di tempo determinato) e non delimita alcuna “zona franca” (o d'immunità, come denunciato dal Gip) rispetto alle regole di accertamento delle (eventuali) più gravi responsabilità per eventi delittuosi⁹.

Anzi, prevale l'idea che appartenga alla sfera specifica ed esclusiva della pubblica amministrazione la ponderazione dei diversi interessi – del lavoro, della salute e della produzione – attraverso l'esercizio del potere autorizzativo e l'*iter* procedurale di revisione dell'AIA che favorisce la più ampia partecipazione di tutti i portatori d'interesse. Mentre sorgono dubbi sull'esistenza d'una riserva di giurisdizione per le misure cautelari funzionali alla protezione della salute e dell'ambiente, si rafforza viceversa il convincimento che la riserva operi semmai a favore della pubblica amministrazione, quanto meno per la definizione delle tecniche e delle prescrizioni intese a ridurre l'impatto ambientale. Ciò significa che, a tutto concedere, sarebbe il potere giudiziario ad aver travalicato la propria sfera di competenza in danno dell'autorità amministrativa, cui spetterebbe – per esplicita scelta del legislatore – il compito di assicurare l'effettivo risanamento dell'apparato produttivo e la rimozione delle criticità ambientali.

La costruzione logico-argomentativa presenta una certa forza persuasiva e soprattutto ha, dalla sua, la forza dei fatti: l'idoneità gestionale, l'adattabilità, la gradualità e il carattere di deroga temporanea dell'AIA fanno propendere «ragionevolmente» per l'approccio amministrativo. Si tratta infatti di elementi che la giurisprudenza costituzionale potrebbe considerare in modo favorevole, quali indici sintomatici di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della disciplina introdotta *ad hoc* per il caso Ilva¹⁰.

Nella prospettiva del giuslavorista restano, tuttavia, alcuni interrogativi senza risposta. Ammesso che l'atto autorizzativo pubblico sia finalizzato ad esprimere un legittimo (e ragionevole) equilibrio tra i valori coinvolti, a ciò abilitato dalla legge-provvedimento, è altrettanto evidente che nella logica interna del provvedimento giudiziario di cautela si parta da un diverso assunto: cioè, dal presupposto che la ponderazione e il bilanciamento tra i valori fondamentali sono operazioni già attuate dal testo costituzionale e spetta al giudice decidere di conseguenza. L'intervento del potere giudiziario non è rivolto quindi all'appropriazione

⁹ Così D. PULITANÒ, *Fra giustizia penale e gestione amministrativa: riflessioni a margine del caso Ilva*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 22 febbraio 2013, secondo cui «nessuna franchigia può essere data da autorizzazioni amministrative e non è stata data».

¹⁰ Posto che nessuno sembra dubitare del fatto che la ponderazione degli interessi e il loro equilibrio spettano «in prima battuta al legislatore» (così A. MORELLI, *Il decreto Ilva*, cit., p. 2), mentre il giudice delle leggi sarebbe abilitato solo ad un controllo esterno di non manifesta irragionevolezza, illogicità e irrazionalità. Ritiene, tuttavia, che il bilanciamento tra i valori in gioco non possa «essere affidato soltanto alle libere dinamiche politiche»: G. AZZARITI, *Il Decreto Ilva: auspicabile l'intervento della Corte costituzionale*, intervista 5 dicembre 2012, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*.

di ambiti autorizzativi e gestionali riconosciuti o riservati dal legislatore in capo all'autorità amministrativa, quanto ad agire in via d'urgenza in una situazione di pericolo, attuale e concreto, per i beni personali inviolabili.

Non a caso l'ordinanza del Gip di Taranto censura la normativa derogatoria che sblocca gli impianti perché «nessuna preoccupazione è dato cogliere per l'attuale incidenza sulla salute di un'attività produttiva dal pesantissimo impatto inquinante di cui si assicura la prosecuzione alle attuali condizioni ... non pretendendosi il previo adempimento di alcuna delle prescrizioni» di bonifica. Non può costituire un valido presidio la sanzione appositamente introdotta per l'inosservanza delle prescrizioni dell'AIA (la pena amministrativa pecuniaria sino al 10% del fatturato dell'impresa: art. 1, co. 3, d.l. n. 207/12), perché si rivela «totalmente inadeguata a tutelare salute e ambiente».

Di fronte al sacrificio dei diritti fondamentali, così come in ogni situazione di denegata giustizia, la magistratura non può che fare i conti con la specificità della propria funzione. Mentre al legislatore è demandata la selezione delle domande sociali e degli interessi da rappresentare e prendere in considerazione, la funzione del giudice non prevede questa possibilità. Non è concessa alcuna preferenza o selezione rispetto alle richieste di tutela, quando esista un fondamento giuridico e l'ordinamento positivo offra la base per la decisione.

C'è piuttosto un altro aspetto della vicenda Ilva che rientra senz'altro nell'ambito d'intervento dell'autorità amministrativa (mentre è estraneo alla funzione giudiziaria penale).

Il rimedio o il contrasto delle negative conseguenze occupazionali derivanti dal provvedimento di sequestro, scrive il Gip di Taranto, è questione che «appartiene esclusivamente alla pubblica amministrazione e al soggetto imprenditoriale, secondo le rispettive competenze di valutazione (per la pubblica amministrazione) e di adeguamento (per l'imprenditore) ad un modello aziendale che garantisca una produzione nel rispetto del diritto alla salute» (Ord. n. 19/2913). Viceversa è innegabile che la cautela disposta dal giudice penale non sia di per sé incompatibile con l'obiettivo della salvaguardia dei posti di lavoro e la garanzia del reddito: una misura costosa, certo, ma giuridicamente non confliggente con la tutela degli interessi dei lavoratori.

Spostare il *focus* sul fondamento di razionalità economica dell'AIA, in grado di legittimare e giustificare la prosecuzione dell'attività industriale – anche, si precisa, per reperire risorse da impiegare nel risanamento – non chiude il discorso e non può aver pregio per chi, come il giudice penale, è tenuto ad assicurare la protezione effettiva dei beni fondamentali.

Dal punto di vista del diritto del lavoro, e tentando di non cadere nella facile retorica o nell'argomentazione pauperistica, cosa si può aggiungere?

Intanto si potrebbe cominciare ad osservare che nella vicenda Ilva c'è stata, e c'è, una palese omissione/violazione della normativa di prevenzione e antinfortunistica, tollerata dalla persistente inerzia degli organi di vigilanza. La nozione giuridica di prevenzione, come (ri) delineata dall'art. 2, lett. n), d.lgs. n. 81/08, impone al datore di lavoro di evitare o diminuire i rischi professionali tenuto conto del «rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno», con una sottolineatura sinora inedita (e perfettamente calzante al caso Ilva) della correlazione tra dentro e fuori, ambiente di lavoro ed ambiente esterno, diritti dei lavoratori e dei cittadini.

In questa prospettiva, la questione centrale dell'antagonismo tra i valori non può essere elusa né deviata verso percorsi teorici più asettici o marginali. È vero che il *pathos* dell'at-

teggimento dilemmatico si addice ai giuristi del lavoro, a patto però che il dilemma sia raffigurato in modo corretto.

Nell'individuazione delle soluzioni praticabili e dei modelli alternativi d'intervento (giudiziario-garantista *versus* amministrativo-gestionale), l'esigenza di ponderazione e di contemperamento non si pone tra lavoro e salute, bensì – oggi come ieri¹¹ – tra attività produttiva e salute. Prova ne sia il fatto che, nonostante la comune opinione secondo cui l'efficacia dell'AIA sarebbe finalizzata alla «assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione» (oltre che della produzione: art. 1, co. 1, d.l. n. 207/12), in verità la garanzia degli interessi del lavoro è spostata altrove, sul terreno degli ammortizzatori sociali, con una significativa neutralizzazione degli oneri imprenditoriali connessi al risanamento aziendale. Il rischio delle ricadute negative sul bacino occupazionale dell'Ilva viene trasferito sull'amministrazione pubblica, attraverso l'accollo delle misure di sostegno del reddito e l'intervento della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati dall'adeguamento alle prescrizioni dell'AIA¹².

Ciò dovrebbe sgombrare il campo da qualche argomento un po' troppo strumentale. In breve, è d'obbligo riconoscere che il pesante impatto occupazionale del caso Ilva non è certo addebitabile o imputabile alle decisioni degli organi giurisdizionali.



¹¹ Cfr. G. ARCONZO, *Note critiche sul “decreto legge ad Ilvam”*, cit., p. 18, che sottolinea le analogie con il caso del sequestro del Petrolchimico di Gela nei primi anni duemila, con analoghe preoccupazioni per le ricadute occupazionali.

¹² Il Gruppo Ilva ha avviato la procedura per la richiesta della CIGS per ristrutturazione aziendale relativa agli stabilimenti di Taranto, Torino e Pratica per oltre 6.500 lavoratori. In precedenza, con riferimento al sito produttivo di Taranto, il Gruppo industriale ha fruito di ripetuti e successivi interventi della Cassa integrazione (gestione ordinaria, straordinaria e in deroga) a partire dal dicembre 2008. Ha presentato inoltre un'ulteriore richiesta di Cassa integrazione in deroga per la sospensione dei rapporti di lavoro (circa 2 mila) «imputabili agli effetti a valle e indiretti sull'attività produttiva scaturiti dal provvedimento emesso dal Gip presso il Tribunale di Taranto in data 20.11.2012, che ha disposto il sequestro preventivo del prodotto finito e/o semilavorato derivante dai processi produttivi dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto nell'arco temporale di sequestro della stessa area, destinato alla vendita ovvero al trasferimento in altri stabilimenti del Gruppo Riva» (fonte: Avvio procedura per la richiesta di Cassa Integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, 18 febbraio 2013).

